



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.7.2008
COM(2008) 446 definitivo

ALLEGATO 1

**ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO
ECONOMICO**

**TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E
L'AFRICA CENTRALE, DALL'ALTRA**

INDICE

ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AFRICA CENTRALE, DALL'ALTRA	1
1. PREAMBOLO	4
2. TITOLO I OBIETTIVI	5
3. TITOLO II PARTENARIATO PER LO SVILUPPO	7
4. TITOLO III REGIME COMMERCIALE PER I PRODOTTI	11
4.1. Capo 1 Dazi doganali e misure non tariffarie	11
4.2. Capitolo 2 Strumenti di difesa commerciale	18
4.3. Capo 3 Procedure doganali e agevolazioni degli scambi	22
4.4. Capo 4 Ostacoli tecnici al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie	27
4.5. Capo 5 Buon governo forestale e scambi commerciali di legno e prodotti forestali .	32
5. TITOLO IV STABILIMENTO, SCAMBI DI SERVIZI E COMMERCIO ELETTRONICO	34
6. TITOLO V REGOLE CONNESSE AL COMMERCIO	35
6.1. Capo 1 Pagamenti correnti e movimenti di capitali	35
6.2. Capo 2 Concorrenza	35
6.3. Capo 3 Proprietà intellettuale	36
6.4. Capo 4 Appalti pubblici	37
6.5. Capo 5 Sviluppo sostenibile	37
6.6. Capo 6 Protezione dei dati personali	38
7. TITOLO VI PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	42
7.1. Capo I Finalità e campo di applicazione	42
7.2. Capo 2 Consultazioni e mediazione	42
7.3. Capo 3 Procedure per la risoluzione delle controversie	43
7.4. Capo 4 Disposizioni generali	49
8. TITOLO VII ECCEZIONI GENERALI	51
9. TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	54
10. ALLEGATI E PROTOCOLLI	60

"L'AFRICA CENTRALE" CHE, AI FINI DEL PRESENTE ACCORDO, È COMPOSTA
DA:
LA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

da una parte,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

dall'altra,

1. PREAMBOLO

VISTO l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso "accordo di Cotonou");

CONVINTI che l'accordo di partenariato economico (APE) creerà un nuovo contesto più favorevole alle loro relazioni nei settori della gestione economica, del commercio e degli investimenti e aprirà nuove prospettive di crescita e di sviluppo,

CONSIDERANDO che la liberalizzazione del commercio, dello stabilimento e dello scambio di servizi tra le parti deve fondarsi sull'integrazione regionale degli Stati dell'Africa centrale, perseguire l'obiettivo di promuoverne l'integrazione armoniosa e progressiva nell'economia mondiale, tenendo conto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, nonché soddisfare le condizioni imposte dagli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio,

CONSIDERANDO che le parti non favoriranno gli investimenti esteri diretti rendendo meno severe le legislazioni e le normative nazionali in materia di ambiente, lavoro, salute sul luogo di lavoro e sicurezza o rendendo più flessibili le legislazioni e normative nazionali in materia di lavoro o le normative volte a tutelare e promuovere la diversità culturale. Di conseguenza le parti ribadiscono l'impegno a rispettare tali legislazioni o normative nazionali o a offrire di farlo al fine di promuovere lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento o di un investitore nel loro territorio.

DECIDONO QUANTO SEGUE:

2. TITOLO I OBIETTIVI

Articolo 1

Accordo interinale

Il presente accordo istituisce un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico (APE).

Per "quadro iniziale" le parti intendono un accordo interinale comprendente da un lato una parte recante impegni effettivi ed efficaci secondo le disposizioni del presente accordo e, dall'altro, una parte relativa a negoziati che consentono di integrare elementi complementari per giungere ad un APE integrale conforme all'accordo di Cotonou.

Articolo 2

Obiettivi generali e ambito d'applicazione

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire alla riduzione e in prospettiva all'eliminazione della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou;
- b) promuovere, nell'Africa centrale, un'economia regionale più competitiva e più diversificata nonché una crescita più sostenuta;
- c) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica ed il buon governo nella regione dell'Africa centrale;
- d) promuovere la graduale integrazione dell'Africa centrale nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;
- e) migliorare le capacità dell'Africa centrale in materia di politica commerciale e rispetto alle questioni connesse al commercio;
- f) istituire ed attuare un quadro normativo regionale efficace, prevedibile e trasparente per il commercio e gli investimenti nella regione dell'Africa centrale, sostenendo le condizioni atte a far aumentare gli investimenti e le iniziative del settore privato e ad incrementare la capacità di offrire prodotti e servizi, la competitività e la crescita economica della regione;
- g) rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'OMC, l'accordo migliorerà le relazioni commerciali ed economiche, sosterrà una nuova dinamica commerciale tra le parti attraverso la liberalizzazione progressiva ed asimmetrica degli scambi reciproci e rafforzerà, amplierà ed approfondirà la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio;

- h) promuovere lo sviluppo del settore privato e la crescita dell'occupazione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Conformemente agli articoli 34 e 35 dell'accordo di Cotonou, gli obiettivi del presente accordo consistono nel:

- a) gettare le basi per la negoziazione di un APE che contribuisca a ridurre la povertà, promuova l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nell'Africa centrale e migliori le capacità di produzione, esportazione e approvvigionamento dell'Africa centrale, nonché la sua capacità di attirare gli investimenti esteri, la sua abilità in materia di politica commerciale e rispetto alle questioni connesse al commercio;
- b) promuovere la graduale e armoniosa integrazione dell'Africa centrale nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;
- c) rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco;
- d) creare un accordo compatibile con le regole dell' Organizzazione mondiale del commercio;
- e) gettare le basi per negoziare ed attuare un quadro normativo regionale efficace, prevedibile e trasparente per il commercio, gli investimenti, la concorrenza, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e lo sviluppo sostenibile nella regione dell'Africa centrale, sostenendo le condizioni atte a far aumentare gli investimenti e le iniziative del settore privato e ad incrementare la capacità di offrire prodotti e servizi, la competitività e la crescita economica della regione;
- f) elaborare una tabella di marcia per negoziati sui settori di cui al paragrafo precedente, per i quali non è stato possibile ultimare i negoziati nel 2007.

3. TITOLO II PARTENARIATO PER LO SVILUPPO

Articolo 4

Quadro per il rafforzamento delle capacità in Africa centrale

Le parti dichiarano la volontà di promuovere il rafforzamento delle capacità e la modernizzazione delle economie dell'Africa centrale attraverso i vari strumenti di cui dispongono, ovvero con l'elaborazione di un quadro economico e istituzionale nazionale e regionale opportuno alla crescita di un'attività economica competitiva nell'Africa centrale, attraverso gli strumenti della politica commerciale e quelli della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 7.

Articolo 5

Settori prioritari per il rafforzamento delle capacità e la modernizzazione

1. La regione dell'Africa centrale, in partenariato con la CE e attraverso gli strumenti di cooperazione di cui all'articolo 7, promuove un incremento quantitativo e qualitativo dei beni e dei servizi prodotti ed esportati dalla regione dell'Africa centrale, in particolare nei settori seguenti:
 - a) sviluppo delle infrastrutture di base a vocazione regionale
 - trasporti
 - energia
 - telecomunicazioni
 - b) agricoltura e sicurezza alimentare
 - produzione agricola
 - agroindustria
 - pesca
 - allevamento
 - acquacoltura e risorse alieutiche
 - c) industria, diversificazione e competitività delle economie
 - modernizzazione delle imprese
 - industria
 - norme e certificazione (SPS, qualità, norme zootecniche, ecc...)

- d) approfondimento dell'integrazione regionale
 - sviluppo del mercato comune regionale
 - imposte e dazi doganali
 - e) miglioramento del clima imprenditoriale
 - armonizzazione delle politiche commerciali nazionali
2. Nel contesto dell'attuazione di tale partenariato, le parti fanno riferimento al documento di orientamento comune di cui all'allegato I del presente accordo.
 3. Nel contesto dell'attuazione del presente accordo le parti dichiarano la volontà di promuovere la modernizzazione dei settori produttivi dell'Africa centrale oggetto del presente accordo avvalendosi degli strumenti di cooperazione di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Quadro commerciale

Le parti ritengono che il quadro commerciale costituisca un vettore essenziale di sviluppo economico e che, di conseguenza, le disposizioni del presente accordo intendano contribuire al raggiungimento di tale obiettivo comune. Gli Stati firmatari dell'Africa centrale, che sono anche firmatari del trattato dell'Organizzazione per l'armonizzazione, in Africa, del diritto commerciale (OHADA), si impegnano ad applicare ed eseguire in modo effettivo e senza discriminazioni le disposizioni di tale trattato.

Articolo 7

Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

1. Le disposizioni dell'accordo di Cotonou relative alla cooperazione e all'integrazione economiche e regionali sono attuate al fine di estendere al massimo i benefici previsti di tale accordo.
2. Il finanziamento della Comunità europea¹ a favore della cooperazione allo sviluppo tra l'Africa centrale e la Comunità europea, destinato a sostenere l'attuazione del presente accordo, è effettuato nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo (FES), e attraverso gli appropriati strumenti finanziati nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea. In tale contesto il sostegno all'attuazione del presente accordo costituisce una delle priorità.
3. Mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo, compresi gli aiuti al commercio, gli Stati membri della Comunità europea assumono collettivamente l'impegno di sostenere le attività di cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione economica regionale e dell'attuazione del presente

¹ Stati membri non compresi.

accordo, sia a livello nazionale che regionale, nel rispetto dei principi di complementarità e di efficacia degli aiuti.

4. Le parti cooperano al fine di agevolare l'intervento di altri investitori disposti a sostenere l'impegno dell'Africa centrale a realizzare gli obiettivi del presente accordo.
5. Le parti riconoscono l'utilità dei meccanismi specifici di finanziamento regionale a sostegno dell'attuazione del presente accordo e appoggiano le iniziative della regione in tal senso.

Articolo 8

Sostegno all'attuazione delle norme relative al commercio

Le parti convengono sul fatto che l'attuazione delle norme relative al commercio, i cui settori di cooperazione vengono descritti dai vari capitoli specifici del presente accordo, contribuisce a raggiungere gli obiettivi del presente accordo. La cooperazione in tale ambito è attuata nel rispetto delle modalità descritte dall'articolo 7.

Articolo 9

Finanziamento del partenariato

1. Le parti convengono sull'istituzione di un fondo regionale APE (FORAPE), creato da e per la regione dell'Africa centrale, destinato a coordinare gli aiuti che contribuiranno a finanziare in modo efficace le azioni prioritarie volte a rafforzare le capacità produttive degli Stati dell'Africa centrale, come indicato dall'articolo 5, e i provvedimenti di cui all'articolo 10. Le modalità di funzionamento e di gestione del FORAPE vengono stabilite dalla regione entro la fine del 2008. Nel frattempo la CE completerà la valutazione di tali modalità.
2. Il FORAPE viene alimentato da risorse fornite dalle parti, ovvero da contributi dei fondi FES, degli Stati membri dell'Unione europea nonché da eventuali contributi di altri investitori.
3. Fermi restando i paragrafi 1 e 2, la Comunità europea si impegna a canalizzare il proprio sostegno attraverso i meccanismi di finanziamento specifici per la regione e anche attraverso quelli scelti dai paesi firmatari del presente accordo interinale, nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite dall'accordo di Cotonou e conformemente ai principi di efficacia degli aiuti.
4. Le parti cooperano al fine di agevolare il contributo di altri investitori al FORAPE.

Articolo 10

Cooperazione in materia di adeguamento fiscale

1. Le parti riconoscono che l'eliminazione o la riduzione sostanziale dei dazi previste dal presente accordo possono creare difficoltà agli Stati firmatari dell'Africa centrale ed intendono instaurare un dialogo e avviare una cooperazione in tale ambito.

2. Tenendo presente il calendario di smantellamento concordato dalle parti del presente accordo, esse avviano un dialogo approfondito sulle misure di adeguamento fiscale da adottare per ripristinare, a termine, l'equilibrio di bilancio.
3. Nel rispetto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo le parti intendono cooperare nel quadro delle disposizioni dell'articolo 7 e si impegnano ad attuare provvedimenti di assistenza tecnica e finanziaria al fine di:
 - a) contribuire ad attutire l'impatto fiscale netto in piena complementarità con le riforme fiscali,
 - b) sostenere la riforma fiscale quale accompagnamento del dialogo in tale ambito.
4. Le parti intendono raggiungere un'intesa, nel quadro del comitato APE e quanto prima, in merito alla metodologia di stima dell'impatto fiscale netto. In tale quadro le parti decidono poi insieme quali studi e attività complementari svolgere.

Articolo 11

Cooperazione nelle sedi internazionali

Le parti si adopereranno per cooperare in tutte le sedi internazionali nelle quali vengano discussi temi attinenti al presente partenariato.

Articolo 12

Nel 2008 le parti intendono approfondire la riflessione sul partenariato per lo sviluppo di cui al presente titolo, incluse le modalità di attuazione.

4. TITOLO III REGIME COMMERCIALE PER I PRODOTTI

4.1. Capo 1 Dazi doganali e misure non tariffarie

Articolo 13

Norme di origine

Ai sensi del presente capo, l'aggettivo "originario" si applica a merci che rispettano le norme d'origine in vigore al 1° gennaio 2008 sul territorio delle parti.

Al presente accordo il comitato APE allega un regime comune reciproco sulle norme di origine, che entra in vigore a partire dall'applicazione provvisoria del presente accordo.

Entro tre anni dall'entrata in vigore di tale accordo le parti rivedono le disposizioni in vigore sulle norme di origine, al fine di semplificare i concetti e i metodi impiegati per stabilire l'origine rispetto agli obiettivi di sviluppo dell'Africa centrale. Nel quadro di tale revisione le parti tengono conto dello sviluppo tecnologico, dei processi di produzione e di altri fattori, incluse le riforme in corso sulle norme di origine, che potrebbero rendere necessarie modifiche del regime reciproco negoziato. Le eventuali modifiche o sostituzioni sono effettuate tramite decisione del comitato APE.

Articolo 14

Dazi doganali

Per dazi doganali si intendono i prelievi o gli oneri di qualsiasi tipo, inclusa qualsiasi forma di sovrattassa o supplemento, imposti all'importazione o all'esportazione, o al momento di importare o esportare prodotti. Non sono inclusi:

- a) gli oneri equivalenti a tasse o altri oneri interni imposti nel rispetto dell'articolo 23 sul trattamento nazionale qui di seguito;
- b) le misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate nel rispetto delle disposizioni del capo riguardante gli strumenti di difesa commerciale;
- c) i diritti o gli altri oneri istituiti a norma dell'articolo 18.

Articolo 15

Abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni

A partire dall'entrata in vigore del presente accordo non viene istituito nessun nuovo dazio doganale sulle esportazioni, né vengono aumentati quelli già in applicazione per gli scambi tra le parti.

Tuttavia, in caso di difficoltà notevole per le finanze pubbliche o per rafforzare la tutela dell'ambiente la parte Africa centrale, dopo aver consultato la parte CE, può introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci supplementari.

Il comitato APE effettua una valutazione periodica al fine di esaminare l'impatto e la pertinenza dei dazi doganali sulle esportazioni applicati nel quadro del presente articolo.

Articolo 16

Circolazione dei prodotti

1. I prodotti originari della Comunità europea o della parte Africa centrale sono soggetti a dazi doganali un'unica volta nel territorio della controparte.
2. Per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità europea, il dazio da versare in applicazione del presente accordo viene prelevato per conto dello Stato firmatario dell'Africa centrale il cui territorio costituisce il luogo di consumo.
3. La parte Africa centrale adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire l'effettiva attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché a promuovere la libera circolazione dei prodotti negli Stati firmatari dell'Africa centrale. Le parti decidono di cooperare in tale ambito nel quadro degli articoli 7 e 8 del titolo II del presente accordo. La cooperazione si adatta al tipo di dispositivo scelto definitivamente dalla regione dell'Africa centrale.
4. Le parti decidono di cooperare al fine di agevolare la circolazione dei prodotti e semplificare le procedure doganali, come previsto dal titolo III, capo 3 (Procedure doganali e agevolazione degli scambi).

Articolo 17

Classificazione dei prodotti

La classificazione dei prodotti oggetto del presente accordo figura nella nomenclatura doganale rispettiva di ogni parte, conformemente al sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci (SA).

Articolo 18

Diritti e altri oneri

I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 14, lettera c) non devono superare il costo approssimativo dei servizi prestati e non devono costituire una protezione indiretta dei prodotti nazionali o una tassazione delle importazioni o esportazioni a fini fiscali. I diritti e gli oneri riguardano tariffe specifiche corrispondenti al costo approssimativo dei servizi prestati e non vengono calcolati su una base ad valorem. I diritti e gli altri oneri non vengono imposti per le formalità consolari, quali fatture e certificati consolari, il cui elenco viene elaborato in modo esaustivo dal comitato APE.

Per promuovere l'integrazione regionale e la chiarezza per gli operatori economici, l'Africa centrale intende istituire disposizioni standardizzate relative al settore oggetto del presente articolo entro il 1° gennaio 2013.

Articolo 19

Trattamenti più favorevoli grazie ad accordi di integrazione economica

1. Nei settori oggetto del presente capo la parte CE riserva alla parte Africa centrale gli eventuali trattamenti più favorevoli risultanti dal fatto che la parte CE sottoscriva un accordo di integrazione economica con paesi terzi dopo la firma del presente accordo.
2. Nei settori oggetto del presente capo la parte Africa centrale riserva alla parte CE gli eventuali trattamenti più favorevoli risultanti dal fatto che la parte Africa centrale sottoscriva un accordo di integrazione economica con un grande partner commerciale dopo la firma del presente accordo.
3. Qualora la parte Africa centrale ottenga da un grande partner commerciale un trattamento sostanzialmente più favorevole di quello offerto dalla parte CE in un accordo d'integrazione economica concluso dalla parte Africa centrale con tale partner, le parti avviano una consultazione e decidono insieme in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2.
4. Nell'ambito del presente articolo, per "accordo d'integrazione economica" s'intende un accordo che liberalizza sostanzialmente il commercio eliminando in modo sostanziale le discriminazioni tra le parti, attraverso la soppressione delle misure discriminanti esistenti e/o il divieto di nuove misure discriminanti o più discriminanti, all'entrata in vigore del presente accordo oppure sulla base di un calendario ragionevole.
5. Nell'ambito del presente articolo, per "grande partner commerciale" s'intende qualsiasi paese sviluppato, oppure qualsiasi paese la cui quota negli scambi commerciali mondiali superi l'1% nell'anno che precede l'entrata in vigore dell'accordo d'integrazione economica di cui al paragrafo 2, oppure qualsiasi gruppo di paesi operanti individualmente, collettivamente o attraverso un accordo d'integrazione economica, la cui quota negli scambi commerciali mondiali superi l'1,5% nell'anno che precede l'entrata in vigore dell'accordo d'integrazione economica di cui al paragrafo 2².
6. Le disposizioni del presente capo non implicano l'obbligo per le parti di riservarsi reciprocamente trattamenti preferenziali applicabili in virtù del fatto che una delle parti aderisca ad un accordo d'integrazione economica regionale con paesi terzi alla data della firma del presente accordo.

Articolo 20

Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati firmatari dell'Africa centrale

² Per tale calcolo vengono utilizzati i dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori mondiali di prodotti (ad esclusione del commercio intracomunitario).

1. I prodotti originari della parte Africa centrale vengono importati nella parte CE in esenzione dai dazi doganali, ad eccezione dei prodotti indicati e alle condizioni definite dall'allegato II.
2. Nell'ambito degli scambi commerciali tra le parti non vengono introdotti nuovi dazi doganali e quelli già applicati non vengono aumentati.

Articolo 21

Dazi doganali sui prodotti originari della Comunità europea

1. Per ogni prodotto il dazio doganale di base è quello indicato dall'allegato III.
2. Nell'ambito degli scambi commerciali tra le parti non vengono introdotti nuovi dazi doganali e quelli indicati dall'allegato III non vengono aumentati.
3. Fermo restando il paragrafo 2, nel contesto dell'elaborazione di una tariffa esterna comune a partire dal 1° gennaio 2013 e fintantoché l'incidenza generale di tali dazi non sia più elevata rispetto a quella dei dazi di cui all'allegato III, l'Africa centrale può rivedere i dazi doganali di base di cui all'allegato III applicabili ai prodotti originari della Comunità europea. In tal caso il comitato APE modifica l'allegato III di conseguenza.
4. I dazi doganali sulle importazioni di prodotti definiti "originari della Comunità europea", elencati dall'allegato III alle categorie "1", "2" e "3", vengono eliminati definitivamente secondo le modalità stabilite dalla tabella seguente. Le percentuali di riduzione tariffaria di cui alla tabella seguente si applicano alle tariffe di cui al precedente paragrafo 1 oppure alle eventuali nuove tariffe definite nel quadro delle condizioni del precedente paragrafo 3.

Categoria	1/01/2008	1/01/2009	1/01/2010	1/01/2011	1/01/2012	1/01/2013	1/01/2014
1	0%	0%	25%	50%	75%	100%	
2	0%	0%	0%	15%	30%	45%	60%
3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%

Categoria	1/01/2015	1/01/2016	1/01/2017	1/01/2018	1/01/2019	1/01/2020	1/01/2021
1							
2	75%	90%	100%				
3	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%

Categoria	1/01/2022	1/01/2023
1		
2		
3	90%	100%

5. Le importazioni di prodotti originari della Comunità europea ed elencati dall'allegato III alla categoria "5" vengono costituite da prodotti per i quali i dazi doganali sono stabiliti secondo le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 3; i dazi doganali di tale categoria non vengono né ridotti né eliminati.
6. In caso di gravi difficoltà connesse all'importazione di un determinato prodotto, il calendario di riduzione e smantellamento delle tariffe potrebbe essere riveduto dal comitato APE di comune accordo, con l'obiettivo eventuale di prorogare il periodo di riduzione o eliminazione. Nell'ambito di tale revisione, il periodo di calendario per il quale essa è stata richiesta non può essere esteso, per il prodotto in questione, oltre il periodo transitorio massimo per la riduzione o l'eliminazione delle tariffe previste per tale prodotto. Qualora il comitato APE non abbia deciso entro i trenta giorni successivi alla domanda di revisione del calendario, l'Africa centrale può sospendere temporaneamente il calendario per un periodo non superiore ad un anno.

Articolo 22

Divieto di restrizioni quantitative

All'entrata in vigore del presente accordo sono eliminati tutti i divieti e tutte le restrizioni all'importazione o all'esportazione riguardanti il commercio fra le parti, diversi dai dazi doganali, dalle tasse, dai diritti e dagli altri oneri di cui all'articolo 18 del presente capo, applicati attraverso contingenti, licenze d'importazione o di esportazione o attraverso altre misure. Non possono essere introdotte nuove misure. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni del capo del presente accordo relativo agli strumenti di difesa commerciale.

Articolo 23

Trattamento nazionale in materia fiscale e normative interne

1. I prodotti importati originari della controparte non possono essere soggetti direttamente o indirettamente a tasse nazionali o ad altri oneri nazionali oltre a quelli applicati direttamente o indirettamente a prodotti nazionali analoghi. Inoltre ogni parte si astiene dall'applicare tasse o altri oneri nazionali in qualsiasi altro modo al fine di tutelare la produzione nazionale.
2. I prodotti importati originari della controparte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato a prodotti nazionali analoghi nel quadro di tutte le leggi, normative e prescrizioni applicabili alla loro vendita, alla loro commercializzazione, al loro acquisto, al loro trasporto, alla loro distribuzione o al loro utilizzo sul mercato nazionale. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri differenziati di trasporto interno basati esclusivamente sul funzionamento economico del mezzo di trasporto e non sull'origine del prodotto.
3. Ogni parte si astiene dall'istituire o mantenere in vigore qualsiasi normativa interna relativa alla miscela, alla trasformazione o all'uso dei prodotti in quantità o proporzioni specificate che imponga, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto della suddetta

normativa. Inoltre ogni parte si astiene dall'applicare in qualsiasi altro modo normative interne relative alla quantità al fine di tutelare la produzione nazionale.

Non sarà applicata nessuna normativa quantitativa nazionale relativa alla miscela, alla trasformazione o all'uso dei prodotti in quantità o in proporzioni specificate e volta a ripartire tali quantità o proporzioni tra le fonti di approvvigionamento estere.

4. Conformemente all'articolo III, paragrafo 8, lettera b) del GATT 1994, le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali: tra queste figurano i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte interne o oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi relative agli appalti pubblici.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni del capo del presente accordo relativo agli strumenti di difesa commerciale.

Articolo 24

Sovvenzioni alle esportazioni agricole

1. La parte CE e la parte Africa centrale, nonché tutti gli Stati firmatari dell'Africa centrale non potranno introdurre nuove sovvenzioni all'esportazione o aumentare sovvenzioni analoghe esistenti per prodotti agricoli destinati al territorio della controparte. Nel quadro delle sovvenzioni esistenti il presente paragrafo non vieta gli aumenti dovuti alle variazioni dei prezzi mondiali dei prodotti in questione.
2. Per tutti i gruppi di prodotti, definiti dal paragrafo 3, che beneficiano di restituzioni all'esportazione in virtù della legislazione CE per gli stessi prodotti di base, per i quali l'Africa centrale si è impegnata ad eliminare le tariffe doganali, la parte CE si impegna a smantellare tutte le sovvenzioni esistenti concesse all'esportazione di tali gruppi di prodotti, corrispondenti agli stessi prodotti di base, verso il territorio della parte Africa centrale. Nel contesto del presente paragrafo le parti si consultano entro il 31 dicembre 2008 per definire le modalità dello smantellamento.
3. Il presente articolo si applica ai prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.
4. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione da parte dell'Africa centrale dell'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo OMC sull'agricoltura e dell'articolo 27 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Articolo 25

Sicurezza alimentare

Se l'attuazione del presente accordo dovesse causare difficoltà relative alla disponibilità di o all'accesso a prodotti alimentari necessari a garantire la sicurezza alimentare, e se tale situazione dovesse creare o rischiare di creare gravi difficoltà all'Africa centrale o a uno Stato firmatario dell'Africa centrale, la parte Africa centrale o tale Stato firmatario dell'Africa centrale potrà adottare misure adeguate, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 31 del capo 2 del presente titolo.

Articolo 26

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1. Le parti concordano sul fatto che la cooperazione amministrativa è essenziale per l'attuazione ed il controllo del trattamento preferenziale riservato nel presente titolo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.
2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo si definisce "mancata cooperazione amministrativa", tra l'altro:
 - a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
 - b) il reiterato rifiuto o un indebito ritardo nello svolgere e/o nel comunicare i risultati di una successiva verifica della prova dell'origine;
 - c) il reiterato rifiuto o un indebito ritardo nel concedere l'autorizzazione a svolgere una missione di cooperazione per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza dell'informazione pertinente per la concessione del trattamento preferenziale in questione.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni.
 - a) La parte che ottiene la prova, in base a dati oggettivi, della mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o di irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato APE l'ottenimento della prova e i dati oggettivi e avvia consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti.
 - b) Qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato APE come previsto dal punto precedente e non abbiano potuto concordare una soluzione accettabile entro 3 mesi successivi alla notifica, la parte interessata può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per i prodotti in questione. La sospensione temporanea va notificata senza indugio al comitato APE.

- c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato APE subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato APE, al fine in particolare di revocarle non appena cessino di esistere le condizioni per la loro applicazione.
5. Contemporaneamente alla notifica al comitato APE di cui al paragrafo 4, lettera a) del presente articolo, la parte interessata pubblica un avviso agli importatori nella propria Gazzetta ufficiale. Nell'avviso si segnala che, per il prodotto in questione, sulla base di informazioni oggettive, è stata ottenuta la prova della mancata cooperazione amministrativa e/o di irregolarità o frode.

Articolo 27

Gestione degli errori amministrativi

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le norme relative alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore che comporti conseguenze in termini d'importazione e di esportazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere al comitato APE di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione.

Articolo 28

Cooperazione

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del titolo II sulla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo del presente accordo, le parti decidono di cooperare, tra l'altro, nei seguenti settori:

- sostegno all'attuazione degli impegni di politica commerciale derivanti dal presente accordo;
- formazione/sostegno all'interpretazione e all'applicazione di tali norme.

4.2. Capitolo 2 Strumenti di difesa commerciale

Articolo 29

Misure antidumping e compensative

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o gli Stati firmatari dell'Africa centrale adottino, singolarmente o collettivamente, misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi dell'OMC. Ai fini del presente articolo l'origine viene stabilita secondo le norme di origine non preferenziali delle parti.

2. La parte CE, prima di istituire dazi antidumping o compensativi su prodotti provenienti da Stati firmatari dell'Africa centrale, esamina le possibilità di soluzioni costruttive previste dai pertinenti accordi OMC.
3. Quando per due o più Stati firmatari dell'Africa centrale un'autorità regionale o sottoregionale istituisce misure antidumping o compensative, può esservi una sola istanza di revisione giudiziaria, anche a livello di ricorso.
4. Quando misure antidumping o compensative possono essere imposte a livello regionale o sottoregionale e a livello nazionale, le parti garantiscono che tali misure non siano applicate simultaneamente allo stesso prodotto sia dalle autorità regionali o sottoregionali che dalle autorità nazionali.
5. Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la parte CE notifica agli Stati firmatari dell'Africa centrale di aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.
7. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal presente articolo.

Articolo 30

Misure di salvaguardia multilaterali

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che gli Stati firmatari dell'Africa centrale e la parte CE adottino misure in conformità dell'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT) del 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura. Ai fini del presente articolo l'origine viene stabilita secondo le norme di origine non preferenziali delle parti.
2. Fatto salvo quando disposto dal paragrafo 1, alla luce degli obiettivi generali di sviluppo del presente accordo e della piccola dimensione delle economie degli Stati firmatari dell'Africa centrale, la parte CE esclude le importazioni degli Stati firmatari dell'Africa centrale dalle misure adottate in applicazione dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Al più tardi 120 giorni prima dello scadere di tale periodo il comitato APE procede al riesame dell'attuazione di tali disposizioni alla luce delle esigenze in termini di sviluppo degli Stati firmatari dell'Africa centrale, al fine di stabilire se sia opportuno prorogarne l'applicazione per un periodo più lungo.
4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo 1.

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30 del presente capo, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, una parte può adottare misure di salvaguardia di durata limitata, in deroga a quanto disposto dagli articoli 20 e 21 del capo 1 relativamente alla soppressione dei dazi doganali, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.
2. Le misure di salvaguardia di cui al precedente paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle parti venga importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
 - a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice oppure
 - b) perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice, oppure
 - c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli³ simili o direttamente concorrenti o dei meccanismi che regolano tali mercati.
3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non eccedono quanto necessario per impedire il pregiudizio grave o le perturbazioni di cui ai paragrafi 2 e 5, lettera b) o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:
 - a) sospensione di tutte le nuove riduzioni dell'aliquota del dazio doganale all'importazione applicabile al prodotto in questione, come previsto dal presente accordo,
 - b) aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC,
 - c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.
4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1, 2 e 3 di cui sopra, ove un prodotto originario di uno o più Stati firmatari dell'Africa centrale venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al precedente paragrafo 2, lettere a), b) e c) in una o più regioni ultraperiferiche della CE, la parte CE può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente a tale o tali regioni ultraperiferiche secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

³ Ai fini del presente articolo, per prodotti agricoli si intendono quelli di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

5. a) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1, 2 e 3 di cui sopra, ove un prodotto originario della parte CE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al precedente paragrafo 2, lettere a), b) e c) in uno Stato firmatario dell'Africa centrale, detto Stato può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.
- b) Uno Stato firmatario dell'Africa centrale può adottare misure di salvaguardia quando un prodotto originario della parte CE, in seguito alla riduzione dei dazi doganali, viene importato nel proprio territorio in quantità talmente accresciute e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni ad un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. La disposizione è applicabile soltanto per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le misure devono essere adottate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.
6. a) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore esclusivamente per il periodo necessario ad impedire il grave pregiudizio o le perturbazioni di cui ai precedenti paragrafi 2, 4 e 5, o a porvi rimedio.
- b) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo vengono applicate per un periodo non superiore a due anni. Qualora le circostanze che hanno reso necessaria l'applicazione di misure di salvaguardia perdurino, la durata di dette misure può essere prorogata per un nuovo periodo massimo di due anni. Gli Stati firmatari dell'Africa centrale o uno Stato firmatario dell'Africa centrale che applichino una misura di salvaguardia oppure la parte CE che applichi una misura limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche possono comunque applicare tali misure per un periodo non superiore a quattro anni, prorogabile per altri quattro anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.
- c) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore ad un anno saranno accompagnate da un calendario che illustra chiaramente la loro progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito.
- d) Non si possono applicare misure di salvaguardia di cui al presente articolo ad un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno un anno dallo scadere delle misure in questione.
7. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.
- a) La parte che ritenga sussistere una delle circostanze di cui ai paragrafi 2, 4 e/o 5 lo riferisce immediatamente al comitato APE.
- b) Il comitato APE può formulare raccomandazioni per ovviare alle circostanze che si sono verificate. Qualora il comitato APE non abbia formulato raccomandazioni per porre rimedio alle circostanze, o qualora non sia stata trovata una soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla notifica al comitato stesso, la parte importatrice può adottare le misure adeguate a porre rimedio alle circostanze, nel rispetto del presente articolo.

- c) Prima di adottare una misura di cui al presente articolo oppure non appena possibile nei casi previsti dal paragrafo 8 del presente articolo, la parte interessata trasmette al comitato APE tutte le informazioni utili per un esame completo della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti interessate.
 - d) Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che consentono di ovviare in modo efficace e rapido al problema che si presenta, perturbando il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
 - e) Le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato APE e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
8. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice interessata, ovvero a seconda dei casi la parte CE, gli Stati firmatari dell'Africa centrale o uno Stato firmatario dell'Africa centrale, possono adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Le misure possono essere applicate per un periodo massimo di 180 giorni se vengono adottate dalla parte CE e di 200 giorni se sono adottate dagli Stati firmatari dell'Africa centrale o da uno Stato firmatario dell'Africa centrale, oppure se le misure della parte CE si limitano ad una o più regioni ultraperiferiche interessate. La durata di tali misure provvisorie viene considerata parte della durata delle misure e delle eventuali proroghe definite al paragrafo 6. All'adozione di tali misure provvisorie si deve tenere conto degli interessi di tutte le parti in causa. La parte importatrice interessata informa l'altra parte interessata e trasmette la questione immediatamente al comitato APE affinché la esamini.
9. Se una parte importatrice assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa finalizzata a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo, essa ne informa senza indugio il comitato APE.
10. Non viene invocato l'accordo sull'OMC per impedire ad una parte di adottare misure di salvaguardia conformi a quanto disposto dal presente articolo.

4.3. Capo 3 Procedure doganali e agevolazioni degli scambi

Articolo 32

Obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza che le dogane e l'agevolazione degli scambi commerciali rivestono nell'evoluzione del commercio mondiale. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore così da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti raggiungano gli obiettivi di un controllo efficace e della facilitazione degli scambi e contribuiscano alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale degli Stati firmatari dell'APE.

2. Le parti riconoscono che non devono essere in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.

Articolo 33

Cooperazione doganale e amministrativa

1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 32, le parti:
 - a) si scambiano informazioni sulla legislazione, sulla normativa e sulle procedure doganali;
 - b) elaborano iniziative comuni relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, nonché iniziative volte a proporre un servizio efficace alla comunità commerciale;
 - c) collaborano per l'automatizzazione delle procedure doganali e commerciali e adottano, per quanto riguarda lo scambio d'informazioni, il modello dei dati doganali dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);
 - d) collaborano in materia di pianificazione e attuazione dell'assistenza al fine di agevolare le riforme doganali e l'attuazione dell'agevolazione degli scambi; e
 - e) incoraggiano la concertazione e la cooperazione tra tutte le istanze coinvolte nel commercio internazionale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le amministrazioni doganali delle parti si assistono reciprocamente in ambito amministrativo, conformemente a quanto disposto dal protocollo 1. A partire dal 2008 il comitato APE apporta al protocollo 1 tutte le modifiche che riterrà necessarie per consenso.

Articolo 34

Modalità della cooperazione

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di dogane e di misure per la facilitazione degli scambi al fine dell'attuazione del presente accordo.
2. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del titolo II del presente accordo sulla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, le parti decidono di cooperare, tra l'altro, nei seguenti settori:
 - a) applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui l'analisi e la gestione dei rischi, informazioni vincolanti, procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione dei prodotti, controllo a posteriori e metodi di audit aziendale;
 - b) introduzione di procedure che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC in materia di valore in dogana e gli strumenti e le

norme dell'OMD, compresi tra l'altro la convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali e il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade approvato dall'OMD (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale);

- c) informatizzazione delle procedure doganali e commerciali.

Articolo 35

Norme doganali e commerciali

1. Le parti concordano che le loro legislazioni, regolamentazioni e procedure, nei settori doganale e del commercio internazionale, si basano su quanto segue:
 - a) gli strumenti e le norme internazionali, tra cui la convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali, il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade approvato dall'OMD (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) e la convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci prodotti (SH);
 - b) l'attuazione di un documento amministrativo unico, o di un equivalente elettronico, per elaborare le dichiarazioni dei prodotti all'importazione e all'esportazione;
 - c) tecniche doganali moderne, tra cui l'analisi e la gestione dei rischi, procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione dei prodotti, controllo a posteriori e metodi di audit aziendale. Le procedure devono essere trasparenti, efficienti e semplificate, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;
 - d) la non discriminazione per quanto attiene alle prescrizioni e alle procedure applicabili all'importazione, all'esportazione e alle merci in transito, anche se è ammesso che le spedizioni possano essere trattate in modo diverso in base a criteri oggettivi di valutazione del rischio;
 - e) regolamenti e procedure contenenti informazioni vincolanti, in particolare sulla classificazione tariffaria e sull'origine;
 - f) procedure semplificate per gli operatori autorizzati;
 - g) lo sviluppo progressivo dei sistemi d'informazione al fine di agevolare lo scambio elettronico di dati tra gli operatori economici, le amministrazioni doganali e le altre istanze interessate;
 - h) l'agevolazione delle operazioni di transito;
 - i) regole che garantiscano che le sanzioni per violazioni di lieve entità della normativa doganale o dei requisiti procedurali del commercio internazionale siano proporzionate e non discriminanti e che la loro applicazione non implichi ritardi ingiustificati;

- j) la valutazione periodica del sistema di ricorso obbligatorio agli agenti doganali, al fine di migliorarne i risultati e l'efficacia e, se necessario, di procedere alla sua eliminazione.
2. Il sistema di ricorso obbligatorio alle ispezioni prima della spedizione dei prodotti sarà oggetto di trattative nel quadro dei negoziati per l'accordo di partenariato integrale.
 3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilità delle operazioni, le parti si impegnano a:
 - a) adottare le misure necessarie per semplificare e standardizzare, sulla base delle raccomandazioni internazionali pertinenti, i dati e i documenti richiesti dalle autorità doganali e dalle altre istituzioni operanti nel settore del commercio internazionale;
 - b) semplificare, per quanto possibile, i requisiti e le formalità amministrative onde ridurre i termini di sdoganamento, di svincolo e di prelievo dei prodotti;
 - c) attuare procedure efficaci, rapide e non discriminanti che garantiscano il diritto di ricorso contro le pronunce, le decisioni e le azioni delle autorità doganali e delle altre amministrazioni, per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni o il transito. Tali procedure devono essere facilmente accessibili per i ricorrenti e le spese ad esse collegate devono essere ragionevoli e non superare i costi necessari al disbrigo;
 - d) vigilare sul mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti.

Articolo 36

Transito dei prodotti

1. Le parti operano affinché i prodotti possano transitare liberamente attraverso i loro territori, seguendo l'itinerario più conveniente per il transito. Le restrizioni, i controlli o le eventuali condizioni devono essere non discriminanti, proporzionati e applicati in modo uniforme.
2. Fatto salvo l'obiettivo di eseguire controlli doganali legittimi, le parti riservano ai prodotti in transito provenienti dal territorio dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti del mercato nazionale, in particolare alle esportazioni, alle importazioni e alle relative operazioni.
3. Le parti istituiscono regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentono il transito di prodotti senza l'obbligo di versare dazi doganali e altri oneri, a condizione che vengano fornite le opportune garanzie.
4. Le parti si adoperano per promuovere ed attuare intese di transito regionali.

5. Le parti ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito di prodotti.
6. Le parti garantiscono la cooperazione ed il coordinamento di tutte le istanze coinvolte nei loro territori al fine di agevolare il traffico in transito e di promuovere la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 37

Le relazioni con la comunità commerciale

Le parti decidono:

- a) di operare affinché tutte le informazioni relative alla legislazione, alla normativa, alle procedure e alla documentazione da allegare, ai dazi e alle tasse, ai diritti e altri oneri possano essere accessibili al pubblico, per quanto possibile per via elettronica;
- b) in merito alla necessità di concertazioni regolari con la comunità commerciale sull'elaborazione dei testi relativi alle questioni doganali e del commercio internazionale. A tal fine le parti istituiscono meccanismi adeguati di consultazione regolare;
- c) che tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di qualsiasi legislazione, procedura, diritto o onere nuovo o modificato deve trascorrere un periodo di tempo sufficiente.

Le parti pubblicano informazioni amministrative riguardanti in particolare le prescrizioni delle istanze in questione, le procedure, gli orari d'apertura e le procedure operative delle autorità doganali ai punti d'ingresso e/o di uscita, nonché i punti di contatto o d'informazione;

- d) di promuovere la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni interessate mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili, quali i memorandum d'intesa fondati su quelli promulgati dall'OMD;
- e) di operare affinché le prescrizioni delle amministrazioni in materia di commercio internazionale continuino a rispecchiare le necessità della comunità commerciale, seguano le prassi ottimali e restino il meno restrittive possibile per quanto concerne gli scambi commerciali.

Articolo 38

Valore in dogana

1. Le norme per la fissazione del valore in dogana applicato al commercio tra le parti si basano sull'articolo VII del GATT 1994 e sull'accordo dell'OMC relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994.
2. Le parti collaborano al fine di raggiungere una strategia comune per le questioni connesse al valore in dogana, inclusi i problemi relativi ai prezzi di trasferimento.

L'integrazione regionale nell'Africa centrale

Portando avanti le riforme doganali e al fine di agevolare gli scambi commerciali, le parti promuovono l'integrazione regionale, in particolare nell'elaborazione di disposizioni standardizzate riguardanti:

- le prescrizioni,
- la documentazione,
- le informazioni da fornire,
- le procedure,
- i regimi per gli operatori autorizzati,
- le procedure ai confini e gli orari di apertura,
- le prescrizioni relative al transito, al trasporto sotto vincolo doganale e alla fornitura di garanzie.

Questo implica un'assidua cooperazione tra tutte le istanze interessate, facendo appello nella misura del possibile alle norme internazionali pertinenti.

4.4. Capo 4 Ostacoli tecnici al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 40

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono agevolare il commercio di prodotti tra le parti aumentando la loro capacità di identificare, prevenire ed eliminare gli ostacoli al commercio costituiti da regolamentazioni tecniche, norme, procedure di valutazione della conformità applicati da una o dall'altra parte, aumentando anche la capacità delle parti di proteggere le piante, gli animali e la salute pubblica.

Articolo 41

Obblighi multilaterali e contesto generale

1. Le parti affermano nuovamente i loro diritti e i loro obblighi a titolo dell'accordo sull'OMC, in particolare degli accordi dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) e sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo TBT). Le parti non membri dell'OMC confermano anch'esse il loro impegno a rispettare gli obblighi istituiti dagli accordi SPS e TBT per quanto riguarda tutte le questioni connesse alle relazioni tra le parti.
2. Le parti affermano nuovamente il loro impegno a favore di un miglioramento della salute pubblica nei territori degli Stati firmatari dell'Africa centrale, in particolare

attraverso il rafforzamento della loro capacità di identificare i prodotti pericolosi, nel quadro dell'articolo 47 del presente capo.

3. Tali impegni, diritti e obblighi guidano le attività svolte dalle parti a titolo del presente capitolo.

Articolo 42

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente capo si applica alle misure che s'inseriscono nel campo d'applicazione degli accordi TBT e SPS dell'OMC.
2. Ai fini del presente capo e salvo indicazioni contrarie, si applicano le definizioni degli accordi SPS e TBT, del Codex Alimentarius, della Convenzione internazionale sulla protezione delle piante e dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale, anche nel caso di riferimenti a "prodotti" nel presente capo.

Articolo 43

Autorità competenti

Per quanto riguarda le misure SPS, le autorità competenti della parte CE e degli Stati firmatari dell'Africa centrale per l'applicazione delle misure di cui al presente capo sono elencate nell'appendice II.

Le parti si informano reciprocamente e tempestivamente in merito a qualsiasi cambiamento rilevante delle autorità competenti elencate nell'appendice II. Il comitato APE adotta gli emendamenti necessari dell'appendice II.

Articolo 44

Regionalizzazione (suddivisione in zone)

Nell'ambito della definizione delle condizioni d'importazione le parti possono proporre ed identificare caso per caso zone aventi uno status sanitario o fitosanitario determinato, tenendo conto delle norme internazionali.

Articolo 45

Trasparenza delle condizioni commerciali e degli scambi d'informazioni

1. Le parti s'informano reciprocamente di qualsiasi modifica delle loro disposizioni giuridiche e amministrative in materia d'importazione di prodotti (in particolare di prodotti di origine animale e/o vegetale).
2. Le parti confermano nuovamente l'obbligo assunto in virtù degli accordi SPS e TBT dell'OMC di informarsi reciprocamente in merito a qualsiasi modifica delle norme o

delle regolamentazioni tecniche pertinenti attraverso meccanismi istituiti a titolo di tali accordi.

3. Le parti procedono altresì ad uno scambio diretto d'informazioni su altri temi che esse ritengano potenzialmente importanti per le loro relazioni commerciali, se e quando necessario.
4. Le parti intendono collaborare in materia di sorveglianza epidemiologica delle malattie animali. Per quanto riguarda la protezione fitosanitaria, le parti si scambiano informazioni sulla comparsa di parassiti notoriamente e immediatamente pericolosi per la controparte.

Articolo 46

Integrazione regionale

1. La parte Africa centrale si impegna ad armonizzare le norme e le altre misure nel campo d'applicazione del presente capo a livello regionale entro 4 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per agevolare gli scambi fra le parti e conformemente all'articolo 40, gli Stati firmatari dell'Africa centrale riconoscono la necessità di armonizzare le condizioni d'importazione applicabili ai prodotti originari della parte CE che entrano in uno Stato firmatario dell'Africa centrale. Se, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, esistono già condizioni nazionali d'importazione e nell'attesa dell'introduzione di condizioni d'importazione armonizzate, le condizioni nazionali vengono applicate dagli Stati firmatari dell'Africa centrale nel rispetto del principio secondo il quale un prodotto della parte CE, introdotto lecitamente sul mercato di uno Stato firmatario dell'Africa centrale, può esserlo anche legalmente sul mercato di tutti gli altri Stati firmatari dell'Africa centrale senza ulteriori restrizioni né prescrizioni amministrative.

Articolo 47

Sviluppo delle capacità e assistenza tecnica

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del titolo II del presente accordo sulla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, le parti decidono di cooperare, tra l'altro, nei seguenti settori.

- i) Per quanto riguarda i prodotti di cui all'appendice IA, le parti decidono di cooperare al fine di potenziare l'integrazione regionale in seno agli Stati firmatari dell'Africa centrale e le capacità di controllo nel rispetto degli obiettivi del presente accordo e per agevolare gli scambi tra gli Stati firmatari dell'Africa centrale.
- ii) Per quanto riguarda i prodotti di cui all'appendice IB, le parti decidono di cooperare per migliorare la competitività e la qualità dei loro prodotti.

Appendice I A

Prodotti prioritari per un'armonizzazione regionale da parte degli Stati firmatari dell'Africa centrale

Animali vivi, in particolare piccoli ruminanti, carni fresche e prodotti a base di carne.

Pesce, prodotti del mare, prodotti dell'acquacoltura, freschi o trasformati.

Tuberi da fiori, piante sarchiate (ovvero arachidi, manioca, taro, patate).

Appendice I B

Prodotti prioritari per l'esportazione dalla parte Africa centrale verso la parte CE

Caffè, cacao.

Spezie (vaniglia, pepe).

Frutta e frutta a guscio

Ortaggi o legumi

Pesce, prodotti del mare, prodotti dell'acquacoltura, freschi o trasformati.

Legno

Appendice II AUTORITÀ COMPETENTI

A. Autorità competenti della parte CE

Il controllo è esercitato dividendo il lavoro tra i servizi nazionali dei singoli Stati membri e la Commissione europea. In tale ambito si applicano le regole seguenti.

Per quanto riguarda le esportazioni a destinazione degli Stati firmatari dell'Africa centrale, gli Stati membri della Comunità europea sono responsabili del controllo delle condizioni e delle prescrizioni di produzione ovvero delle ispezioni legali e del rilascio dei certificati sanitari (o relativi alla salute degli animali) che attestano il rispetto delle norme e delle prescrizioni concordate.

Per quanto riguarda le importazioni provenienti dagli Stati firmatari dell'Africa centrale, gli Stati membri della Comunità europea sono responsabili del controllo della conformità di dette importazioni alle condizioni d'importazione della parte CE.

La Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e della supervisione dei sistemi di controllo, nonché dell'azione legislativa volta a garantire un'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato unico europeo.

B. Autorità competenti degli Stati firmatari dell'Africa centrale

Tale autorità viene assunta dagli Stati firmatari dell'Africa centrale per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni verso e dai loro rispettivi territori.

4.5. Capo 5 Buon governo forestale e scambi commerciali di legno e prodotti forestali

Articolo 48

Definizioni

Ai fini del presente capo e salvo indicazioni contrarie, la designazione "prodotti forestali" comprende anche i prodotti forestali non lignei ed i loro prodotti derivati.

Articolo 49

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi commerciali di legno e prodotti forestali originari dell'Africa centrale e alla gestione sostenibile delle foreste a partire dalle quali sono ottenuti tali prodotti.

Articolo 50

Scambi commerciali di legno, prodotti forestali non lignei e dei loro prodotti derivati

1. Le parti collaborano per agevolare gli scambi commerciali tra la parte CE e l'Africa centrale di legno e prodotti forestali provenienti da fonti legali oggettivamente verificabili e che s'inseriscono nell'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Le parti decidono di:
 - a) attuare misure volte a migliorare la fiducia del mercato in merito all'origine dei prodotti forestali, in particolare per quanto riguarda l'origine legale e/o sostenibile dei medesimi. Tali misure possono comprendere sistemi volti a migliorare la rintracciabilità del legno e dei prodotti forestali venduti tra i paesi dell'Africa centrale e tra l'Africa centrale e la parte CE;
 - b) istituire un sistema di audit e di sorveglianza indipendente dal sistema di controllo.
2. Le parti esaminano le possibilità di migliorare le opportunità commerciali per il legno e i prodotti forestali di origine legale o sostenibile originari dell'Africa centrale sul mercato della parte CE. Tali misure possono comprendere, tra l'altro, politiche più decise per quanto riguarda gli appalti pubblici, misure volte a sensibilizzare maggiormente i consumatori e misure volte a promuovere la trasformazione di prodotti forestali in Africa centrale, attività ed iniziative in associazione con gli operatori del settore privato.
3. Le parti si impegnano ad elaborare politiche e/o legislazioni non discriminanti all'interno del campo d'applicazione del presente capo; analogamente le parti s'impegnano a garantire l'applicazione e l'attuazione effettiva e non discriminante di tali politiche e/o legislazioni, nel rispetto delle disposizioni dell'OMC.

Articolo 51

Integrazione regionale

1. La parte Africa centrale s'impegna a costituire e attuare un quadro regionale per la gestione degli scambi commerciali del legno e dei prodotti forestali originari dell'Africa centrale, compresa la legislazione e i meccanismi di cooperazione adeguati che contribuiranno a garantire un'applicazione ed un'attuazione efficaci.
2. La parte Africa centrale elabora protocolli e/o orientamenti per la cooperazione tra le autorità competenti dell'Africa centrale incaricate dell'applicazione, al fine di garantire che gli scambi intraregionali di legno e di prodotti forestali dell'Africa centrale siano effettuati attingendo da fonti legali oggettivamente verificabili.

Articolo 52

Potenziamento delle capacità e assistenza tecnica

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del titolo II del presente accordo sulla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, le parti decidono di cooperare, tra l'altro, al fine di:

- a) agevolare l'assistenza per rafforzare l'integrazione regionale in tale settore, in particolare l'applicazione del trattato sulla conservazione e la gestione sostenibile delle foreste dell'Africa centrale (COMIFAC) ed il piano di convergenza sottoregionale, al fine di costituire le capacità necessarie a realizzare gli impegni stabiliti dal presente capo;
- b) sostenere le iniziative pubbliche e private a scopo commerciale, soprattutto in termini di esportazione verso il mercato della parte CE, relative alla trasformazione locale del legno e dei prodotti forestali originari dell'Africa centrale provenienti da fonti legali oggettivamente verificabili e che s'inseriscono nell'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Articolo 53

Altri accordi

Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, gli scambi commerciali di legno e di prodotti forestali sono disciplinati, compatibilmente con la CITES (convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione), da eventuali accordi di partenariato facoltativi ai quali gli Stati firmatari dell'Africa centrale possono scegliere di aderire singolarmente o collettivamente con la Comunità europea nel quadro del piano d'azione FLEGT dell'Unione europea (Forest law enforcement, governance and trade-application della normativa forestale, buon governo forestale e commercio).

5. TITOLO IV STABILIMENTO, SCAMBI DI SERVIZI E COMMERCIO ELETTRONICO

Articolo 54

Contesto

1. Le parti ribadiscono i rispettivi impegni nel quadro dell'accordo generale sugli scambi commerciali di servizi.
2. Non oltre il 1° gennaio 2009 le parti si impegnano ad estendere il campo d'applicazione del presente accordo negoziando le disposizioni necessarie per la liberalizzazione progressiva, asimmetrica e reciproca dello stabilimento e del commercio di servizi.

Articolo 55

Cooperazione

Riconoscendo che il rafforzamento delle capacità commerciali può sostenere lo sviluppo delle attività economiche, in particolare nel settore dei servizi, e rafforzare il loro quadro normativo, la parti ribadiscono i rispettivi obblighi nel quadro dell'accordo di Cotonou, in particolare quelli di cui agli articoli da 34 a 39, da 41 a 43, 45 e da 74 a 78.

6. TITOLO V REGOLE CONNESSE AL COMMERCIO

6.1. Capo 1 Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 56

Proseguimento dei negoziati relativi ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali

1. Le parti riconoscono l'esigenza di garantire che i flussi transfrontalieri di fondi necessari alla liberalizzazione del commercio di prodotti e servizi, nonché per gli investimenti di una delle parti nella regione della controparte, non vengano limitati o ostacolati da nessuna delle parti. Agire in tal modo sarebbe contrario agli obiettivi di liberalizzazione, dato che il commercio o l'investimento, benché di per sé permessi, non potrebbero dare luogo a pagamenti o finanziamenti dall'estero.
2. Per raggiungere tale obiettivo le parti si impegnano a concludere entro il 1° gennaio 2009 trattative su una serie di tematiche relative ai punti seguenti:
 - a) liberalizzazione dei flussi finanziari relativi al commercio di prodotti e di servizi, denominati "pagamenti correnti";
 - b) liberalizzazione dei flussi finanziari relativi agli "investimenti", denominati "movimenti di capitali relativi agli investimenti", compreso il rientro degli investimenti e dei relativi proventi;
 - c) una clausola di salvaguardia che consente di derogare a breve termine alla libertà di movimento dei capitali, qualora si verificano gravi difficoltà monetarie o della bilancia dei pagamenti;
 - d) una clausola di evoluzione, che prevede la liberalizzazione di altri tipi di movimenti di capitali, diversi da quelli relativi agli investimenti.

6.2. Capo 2 Concorrenza

Articolo 57

Proseguimento dei negoziati sulla concorrenza

1. Le parti riconoscono l'importanza della concorrenza libera e priva di distorsioni nelle loro relazioni commerciali, nonché il fatto che talune pratiche anticoncorrenziali possano limitare gli scambi commerciali tra le parti e quindi ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
2. Le parti accettano dunque di avviare i negoziati in merito ad un capo dell'APE relativo alla concorrenza, che comprenda in particolare i seguenti elementi:
 - a) prassi anticoncorrenziali che vengono ritenute incompatibili con il funzionamento corretto del presente accordo, nella misura in cui possono colpire il commercio tra le parti;

- b) disposizioni relative all'attuazione efficace delle politiche e delle regole di concorrenza nonché delle politiche a livello regionale nell'Africa centrale che inquadrino le pratiche anticoncorrenziali identificate in applicazione del paragrafo 2, lettera a);
 - c) disposizioni relative all'assistenza tecnica da parte di esperti indipendenti per garantire la realizzazione degli obiettivi del capo e l'applicazione efficace delle politiche di concorrenza a livello regionale nell'Africa centrale.
3. I negoziati si fondano su una strategia in due tappe, volta innanzitutto a applicare le regole nel contesto dell'integrazione regionale nell'Africa centrale e, dopo un periodo di transizione fissato di comune accordo, ad applicare le regole a livello bilaterale.
4. I negoziati sul capo della concorrenza si concludono entro il 1° gennaio 2009.

6.3. Capo 3 Proprietà intellettuale

Articolo 58

Proseguimento dei negoziati sulla proprietà intellettuale

1. Le parti ribadiscono i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e riconoscono l'esigenza di garantire un livello di protezione appropriata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale e di altri diritti oggetto del TRIPS, conformemente alle norme internazionali, al fine di ridurre le distorsioni del commercio bilaterale e gli ostacoli agli scambi.
2. Senza pregiudicare il rispetto delle competenze trasferite all'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI), le parti si impegnano a concludere entro il 1° gennaio 2009 negoziati su una serie di impegni relativi ai diritti di proprietà intellettuale.
3. Le parti decidono anche di rafforzare la cooperazione nel settore dei diritti di proprietà intellettuale. Tale cooperazione deve essere mirata a sostenere l'attuazione degli impegni di ognuna delle parti e va in particolare estesa ai settori seguenti:
- a) potenziamento delle iniziative d'integrazione regionale nell'Africa centrale al fine di migliorare la capacità regionale di regolamentazione, le leggi e le regole regionali;
 - b) prevenzione degli abusi dei suddetti diritti da parte dei titolari e delle violazioni dei suddetti diritti da parte dei concorrenti;
 - c) sostegno all'elaborazione delle leggi e delle norme nazionali dell'Africa centrale per la tutela e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.
4. I negoziati si fondano su una strategia in due tappe, volta innanzitutto ad applicare le regole nel contesto dell'integrazione regionale nell'Africa centrale e, dopo un periodo di transizione fissato di comune accordo, ad applicare le regole a livello bilaterale.

5. Durante i negoziati è opportuno tenere conto del differenziale di sviluppo degli Stati firmatari dell'Africa centrale.

6.4. Capo 4 Appalti pubblici

Articolo 59

Proseguimento dei negoziati sugli appalti pubblici

1. Le parti riconoscono che regole trasparenti e concorrenziali relative alle gare d'appalto contribuiscono allo sviluppo economico. Le parti decidono quindi di negoziare l'apertura progressiva e reciproca dei loro appalti pubblici, riconoscendo comunque le loro differenze di sviluppo, nelle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Per raggiungere tale obiettivo le parti concludono entro il 1° gennaio 2009 negoziati su una serie di eventuali impegni sugli appalti pubblici riguardanti in particolare i punti seguenti:
 - a) norme trasparenti e non discriminanti, procedure e principi da applicare;
 - b) elenchi dei prodotti coperti e delle soglie applicate;
 - c) procedure di impugnativa efficaci;
 - d) misure di sostegno delle capacità di attuazione di tali impegni, compreso l'utilizzo delle opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione.
3. I negoziati si fondano su una strategia in due tappe, volta innanzitutto ad applicare le regole nel contesto dell'integrazione regionale nell'Africa centrale e, dopo un periodo di transizione fissato di comune accordo, ad applicare le regole a livello bilaterale.
4. Durante i negoziati la parte CE terrà conto delle esigenze finanziarie, commerciali e in termini di sviluppo degli Stati firmatari dell'Africa centrale; questo potrà portare all'adozione delle seguenti misure a favore di un trattamento speciale e differenziato:
 - a) se necessario, periodi di attuazione adeguati, affinché le misure governative sugli appalti pubblici possano conformarsi a tutti gli obblighi procedurali specifici;
 - b) adozione o mantenimento di misure transitorie, quali programmi di prezzi preferenziali o di compensazione, nel rispetto di un calendario relativo alla loro eliminazione.

6.5. Capo 5 Sviluppo sostenibile

Articolo 60

Proseguimento dei negoziati sullo sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo globale dell'APE. Le parti decidono quindi di tenere conto delle considerazioni relative alla sostenibilità in tutti i titoli dell'APE e di elaborare capi specifici riguardanti le questioni ambientali e sociali.
2. Per raggiungere tale obiettivo le parti concludono entro il 1° gennaio 2009 negoziati su una serie di eventuali impegni sullo sviluppo sostenibile riguardanti in particolare i punti seguenti:
 - a) livelli di protezione e diritto di legiferare;
 - b) integrazione regionale nell'Africa centrale, utilizzo delle norme internazionali sull'ambiente nonché di quelle dell'Organizzazione internazionale del lavoro per la promozione del lavoro dignitoso;
 - c) mantenimento dei livelli di tutela;
 - d) procedure di consultazione e di monitoraggio.
3. Durante i negoziati la parte CE terrà conto delle esigenze in termini di sviluppo degli Stati firmatari dell'Africa centrale; questo potrà portare all'adozione di disposizioni sulla cooperazione in tale ambito.

6.6. Capo 6 Protezione dei dati personali

Articolo 61

Obiettivo generale

Le parti riconoscono:

- a) il loro comune interesse per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali,
- b) l'importanza di disporre di sistemi efficaci di protezione dei dati quale strumento per tutelare gli interessi dei consumatori, promuovere la fiducia degli investitori e facilitare i flussi transfrontalieri di dati personali,
- c) la necessità di effettuare la raccolta e il trattamento dei dati personali in modo equo e trasparente, nel rispetto della persona interessata,

e concordano di predisporre un adeguato quadro giuridico e regolamentare, nonché un'adeguata capacità amministrativa di attuazione, comprese autorità di vigilanza indipendenti, al fine di garantire un livello adeguato di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che sia coerente con i più elevati standard internazionali vigenti.⁴

⁴ Le norme da prendere in considerazione comprendono gli strumenti internazionali seguenti:
i) orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1990.

Articolo 62

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

- a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata");
- b) "trattamento di dati personali": qualsiasi operazione o serie di operazioni effettuata su dati personali, quali raccolta, registrazione, organizzazione, stoccaggio, modifica, recupero, consultazione, utilizzo, divulgazione, combinazione, blocco, cancellazione o distruzione, nonché il trasferimento transfrontaliero di dati personali;
- c) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità o qualsiasi altro organismo che determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali.

Articolo 63

Principi e norme generali

Le parti convengono che il quadro giuridico e regolamentare e la capacità amministrativa da predisporre si fondano, come minimo, sui principi sostanziali e sui meccanismi di garanzia seguenti.

- a) Principi sostanziali:
 - i) principio di limitazione a una determinata finalità: i dati devono essere trattati per una finalità specifica e successivamente impiegati o ulteriormente comunicati solo se e in quanto ciò non sia incompatibile con la finalità del trasferimento. Le uniche deroghe a tale norma sono quelle previste per legge e necessarie in una società democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici;
 - ii) principio della qualità e della proporzionalità dei dati: i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. I dati devono essere adeguati, pertinenti e non esuberanti in relazione ai fini per cui vengono trasferiti o ulteriormente trattati;
 - iii) principio di trasparenza: le persone fisiche devono ricevere informazioni riguardanti la finalità del trattamento e l'identità del responsabile del trattamento nel paese terzo, nonché qualunque altra informazione necessaria ad assicurare una procedura equa. Le uniche deroghe a tale norma sono quelle previste per legge e necessarie in una società democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici;
 - iv) principio di sicurezza: il responsabile del trattamento dei dati adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative commisurate ai rischi che il trattamento

ii) raccomandazione del Consiglio dell'OCSE, del 23 settembre 1980, sugli orientamenti per la tutela della vita privata e i flussi transfrontalieri di dati personali.

comporta. Chiunque agisca sotto l'autorità del responsabile del trattamento, compreso l'incaricato del trattamento, non deve effettuare operazioni di trattamento dei dati se non su disposizione del responsabile del trattamento stesso;

- v) diritti di accesso, rettifica e opposizione: la persona interessata ha il diritto di ottenere una copia di tutti i dati trattati che la riguardano, come pure il diritto di far rettificare i dati che risultino inesatti. In determinate situazioni la persona interessata deve anche potersi opporre al trattamento di dati che la riguardano. Le uniche deroghe a tale norma sono quelle previste per legge e necessarie in una società democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici;
- vi) restrizioni ai trasferimenti successivi: in linea di principio ulteriori trasferimenti dei dati personali da parte del destinatario del primo trasferimento devono essere consentiti soltanto quando anche il secondo destinatario (ossia il destinatario del trasferimento successivo) è soggetto a norme che garantiscano un livello adeguato di tutela;
- vii) dati sensibili: per quanto concerne particolari categorie di dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche oppure l'appartenenza a sindacati, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale, e i dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza, il loro trattamento non è ammesso salvo nel caso in cui siano previste ulteriori misure di tutela.

b) Meccanismi di controllo dell'attuazione

Vengono istituiti meccanismi idonei al fine di assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- i) un buon livello di rispetto delle norme, compreso un grado elevato di consapevolezza – rispettivamente tra i responsabili del trattamento e le persone interessate – degli obblighi che incombono ai primi e dei diritti e dei mezzi per esercitarli riconosciuti ai secondi; l'esistenza di sanzioni efficaci e dissuasive; sistemi di verifica diretta da parte di autorità, revisori o addetti indipendenti alla protezione dei dati;
- ii) aiuto e sostegno alle persone interessate per l'esercizio dei loro diritti. Ogni persona deve essere in grado di far rispettare i propri diritti in modo rapido ed efficace, a un costo non proibitivo, anche attraverso idonei meccanismi istituzionali che consentano l'espletamento di un'indagine indipendente in caso di denuncia;
- iii) risarcimento adeguato alla parte lesa qualora non siano state rispettate le norme e, se necessario, applicazione di sanzioni e versamento di indennizzi.

Articolo 64

Coerenza con gli impegni internazionali

1. Le parti s'informano reciprocamente attraverso il comitato APE in merito agli impegni multilaterali e agli accordi con paesi terzi eventualmente stipulati o ad obblighi cui siano vincolati, pertinenti per l'attuazione del presente capo, in particolare in merito a qualsiasi accordo che preveda il trattamento di dati personali, come la raccolta, lo stoccaggio, l'accesso da parte di terzi o il trasferimento a terzi di dati personali.
2. Le parti possono chiedere consultazioni per trattare qualsiasi questione che possa eventualmente emergere.

Articolo 65

Cooperazione

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per agevolare l'elaborazione di quadri legislativi, giurisdizionali e istituzionali appropriati e il conseguimento di un adeguato livello di protezione dei dati personali, coerentemente con gli obiettivi e i principi di cui al presente capo.

7. TITOLO VI PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

7.1. Capo I Finalità e campo di applicazione

Articolo 66

Finalità

La finalità del presente titolo dell'accordo è prevenire e risolvere le eventuali controversie tra le parti onde pervenire, nella misura del possibile, a soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti.

Articolo 67

Campo di applicazione

1. Il presente titolo si applica a qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, salvo disposizioni contrarie esplicithe.
2. Fermo restando il paragrafo 1, la procedura di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou è applicabile in caso di controversie riguardanti il finanziamento della cooperazione allo sviluppo come definito dall'accordo di Cotonou.

7.2. Capo 2 Consultazioni e mediazione

Articolo 68

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie nel quadro del presente accordo avviando consultazioni in buona fede onde pervenire ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
2. La parte che intenda avviare consultazioni presenta una domanda scritta all'altra parte, con copia al comitato APE, indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.
3. Le consultazioni vengono avviate entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguire. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Nelle situazioni urgenti, in particolare quelle riguardanti merci deperibili o stagionali, le consultazioni vengono avviate entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda e si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 70.

Articolo 69

Mediazione

1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. I termini di riferimento della mediazione consistono nella stessa questione esposta nella domanda di consultazione, a meno che le parti non decidano diversamente.
2. A meno che le parti non trovino l'accordo sulla scelta di un mediatore entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di mediazione, il presidente del comitato APE designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 85, che non sia cittadino né dell'una né dell'altra parte. La selezione viene effettuata entro venti giorni dalla consegna della domanda di mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna parte. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta giorni dalla sua selezione. Il mediatore riceve le osservazioni delle parti almeno quindici giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque giorni dalla sua selezione.
3. Il parere del mediatore può comprendere raccomandazioni sul modo di risolvere la controversia conformi alle disposizioni del presente accordo. Il parere del mediatore non è vincolante.
4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti o d'ufficio, tenuto conto delle particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.
5. Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate.

7.3. Capo 3 Procedure per la risoluzione delle controversie

Sezione I – Procedura di arbitrato

Articolo 70

Avvio della procedura di arbitrato

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 68 oppure dopo aver fatto ricorso alla mediazione di cui all'articolo 69, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato APE. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano

le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67.

Articolo 71

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato APE, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 85 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.
4. Il presidente del comitato APE o il suo delegato seleziona gli arbitri alla presenza di un rappresentante di ogni parte entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3, presentata da una delle due parti.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

Articolo 72

Relazione interinale del collegio arbitrale

Di norma il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su profili specifici della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica.

Articolo 73

Decisione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale consegna la propria decisione alle parti e al comitato APE entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato APE, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. La decisione deve comunque essere notificata entro centottanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o stagionali, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria decisione entro settantacinque giorni

dalla data della sua costituzione. La decisione deve comunque essere pronunciata entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

3. Ciascuna parte può richiedere al collegio arbitrale di formulare una raccomandazione su come la parte convenuta possa rendersi adempiente.

Sezione II - Esecuzione

Articolo 74

Esecuzione della decisione del collegio arbitrale

Le parti oppure, se del caso, gli Stati firmatari dell'Africa centrale, prendono le misure necessarie per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione a tale decisione.

Articolo 75

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla notifica della decisione del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato APE il periodo di tempo ad essa necessario ("periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione.
2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della decisione del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato APE. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato APE entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla parte convenuta oppure, se del caso, agli Stati firmatari dell'Africa centrale, per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo la parte attrice oppure, se del caso, gli Stati firmatari dell'Africa centrale, sono necessarie per l'esecuzione della decisione. Il collegio arbitrale prende in considerazione anche i vincoli dimostrabili in termini di capacità che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie da parte della parte convenuta.
4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 71. Il termine per la notifica della decisione è di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.
5. Il periodo di tempo ragionevole può essere esteso di comune accordo tra le parti.

Articolo 76

Riesame delle misure adottate per l'esecuzione della decisione del collegio arbitrale

1. La parte convenuta informa l'altra parte ed il comitato APE prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole in merito alle misure da essa adottate per attuare la decisione arbitrale.
2. Qualora le parti non concordino sulla compatibilità tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni del presente accordo, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni del presente accordo. Il collegio arbitrale si pronuncia entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, totalmente o parzialmente, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 71. Il termine per la notifica della decisione è di centocinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.

Articolo 77

Disposizioni temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Qualora la parte convenuta non notifichi entro lo scadere del periodo di tempo ragionevole le misure adottate per attuare la decisione del collegio arbitrale o qualora quest'ultimo dichiari che le misure notificate in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1 non sono compatibili con gli obblighi della suddetta parte secondo le disposizioni del presente accordo, la parte convenuta oppure, se del caso, lo Stato firmatario dell'Africa centrale in questione, se invitati dalla parte attrice, devono sottoporle un'offerta di indennizzo temporanea. Tale indennizzo può comprendere un aspetto finanziario o essere costituito da un risarcimento finanziario. Tuttavia, nulla nel presente accordo obbliga la parte convenuta oppure, se del caso, lo Stato firmatario dell'Africa centrale in questione, a offrire un risarcimento finanziario.
2. Se non si perviene ad un accordo sull'indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia a norma dell'articolo 76 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con il presente accordo di una misura presa per dare esecuzione alla decisione, la parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica all'altra parte. Tali misure possono essere adottate dalla parte attrice oppure, se del caso, dallo Stato firmatario dell'Africa centrale in questione.
3. Adottando tali misure la parte attrice oppure, se del caso, lo Stato firmatario dell'Africa centrale in questione, cerca di optare per misure proporzionate alla violazione, che incidano il meno possibile sul raggiungimento degli obiettivi del presente accordo e prende in considerazione l'impatto di tali misure sull'economia della parte convenuta e sui vari Stati firmatari dell'Africa centrale.

4. La parte CE dà prova di moderazione nel richiedere l'indennizzo o nell'adottare le misure opportune a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.
5. L'indennizzo o le misure opportune sono temporanei e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle disposizioni stesse o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Articolo 78

Riesame delle misure di esecuzione della decisione prese successivamente all'adozione delle misure opportune

1. La parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato APE le misure adottate per attuare la decisione del collegio arbitrale; nella notifica la parte convenuta chiede che la parte attrice, oppure se del caso lo Stato firmatario dell'Africa centrale in questione, ponga fine all'applicazione delle misure opportune.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica le parti non giungono ad un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata all'altra parte e al comitato APE. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato APE entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Quando il collegio arbitrale dichiara che le misure adottate per dare esecuzione alla decisione non sono conformi alle disposizioni del presente accordo, decide anche se la parte attrice, oppure se del caso lo Stato firmatario dell'Africa centrale in questione, possano continuare ad applicare tali misure opportune. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni dell'articolo 67, le misure opportune sono revocate.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, totalmente o parzialmente, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 71. Il termine per la notifica della decisione è di sessanta giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.

Sezione III - Disposizioni comuni

Articolo 79

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata che ponga fine a una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse informano il comitato APE del loro accordo in merito a tale soluzione. La procedura è chiusa all'atto dell'adozione della soluzione concordata.

Articolo 80

Regolamento di procedura e codice di condotta

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 del presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta adottati dal comitato APE.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, che contempla anche disposizioni volte a tutelare le informazioni commerciali riservate.

Articolo 81

Informazioni generali e consulenza tecnica

Su istanza di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno ai fini della procedura di arbitrato. Il collegio arbitrale è altresì abilitato a ottenere il parere di esperti qualora lo ritenga opportuno. Le informazioni ottenute in questo modo devono essere divulgate alle parti affinché queste possano esprimere le loro osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura.

Articolo 82

Lingua delle comunicazioni

Le comunicazioni orali e scritte della parte Africa centrale vengono presentate in francese e in inglese; quelle della Comunità in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Articolo 83

Norme di interpretazione

I collegi arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Le decisioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni del presente accordo.

Articolo 84

Decisioni del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è pubblicato.
2. La decisione espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. Il comitato APE rende pubblica la decisione del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.

7.4. Capo 4 Disposizioni generali

Articolo 85

Elenco degli arbitri

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il comitato APE elabora un elenco di 15 persone disponibili ed idonee a fungere da arbitro. Ciascuna delle parti indica cinque persone in grado di fungere da arbitri. Le due parti indicano anche di comune accordo cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato APE assicura che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi sono indipendenti, agiscono a titolo personale e non eseguendo gli ordini di un'organizzazione o di un governo, non sono membri dell'amministrazione di nessuna delle parti ed osservano il codice di condotta adottato dal comitato APE.
3. Il comitato APE può elaborare un elenco supplementare di 15 persone che posseggono le conoscenze settoriali specifiche riguardanti questioni particolari oggetto dell'accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, il presidente del comitato APE può avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti.

Articolo 86

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti derivanti dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. Tuttavia la parte oppure, se del caso, gli Stati firmatari dell'Africa centrale, che per una determinata misura ha/hanno avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 70, paragrafo 1 del presente titolo, oppure a norma dell'accordo OMC, non può/possono avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintantoché non sia concluso il primo procedimento. Ai fini del presente paragrafo, il procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considera avviato non appena una parte o, se del caso, gli Stati firmatari dell'Africa centrale, abbia/abbiano chiesto la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 del memorandum d'intesa sulla risoluzione delle controversie.
3. Il presente accordo non può impedire ad una parte oppure, se del caso, agli Stati firmatari dell'Africa centrale, di applicare la sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

Articolo 87

Termini

1. I termini fissati dal presente titolo, comprese le scadenze per la notifica delle decisioni dei collegi arbitrali, vengono calcolati in giorni di calendario a partire dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. Tutti i termini citati nel presente titolo possono essere estesi di comune accordo dalle parti.

Articolo 88

Modifica del titolo VI

Il comitato APE può decidere di modificare il presente titolo ed i suoi allegati.

8. TITOLO VII ECCEZIONI GENERALI

Articolo 89

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti, mentre deve prevalere la parità di condizioni, oppure una restrizione dissimulata agli scambi di beni e servizi o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da impedire alle parti di adottare o applicare misure che:

- a) sono necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza, della morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico;
- b) sono necessarie a tutelare la vita o la salute umana, animale o vegetale;
- c) sono necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di mancati pagamenti nel quadro dei contratti;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
 - iii) alla sicurezza;
 - iv) all'applicazione dei regolamenti e delle procedure doganali; oppure
 - v) alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- d) sono connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
- e) sono necessarie alla tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- f) riguardano la salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora detti provvedimenti siano accompagnati da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali;
- g) riguardano i prodotti del lavoro carcerario; oppure
- h) sono incompatibili con gli articoli del presente accordo relativi al trattamento nazionale purché la differenza di trattamento intenda garantire l'imposizione o la

riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche di investitori o di fornitori di servizi dell'altra parte⁵.

Articolo 90

Eccezioni in materia di sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso che:
 - a) imponga alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse ritengano contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza;
 - b) impedisca alle parti di intraprendere qualsiasi azione da esse ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
 - i) relativa a materiali per la fissione o per la fusione o ai materiali da essi derivati;
 - ii) relativa ad attività economiche intraprese direttamente o indirettamente al fine di consegnare forniture o approvvigionamenti ad uno stabilimento militare;
 - iii) nell'ambito della produzione o del commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
 - iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale; oppure
 - v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
 - c) impedisca alle parti di intraprendere qualsiasi azione per far fronte agli impegni da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

⁵ Le misure volte a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette comprendono le misure adottate da una delle parti nel quadro del proprio sistema fiscale, che:

- i) si applicano agli investitori e ai fornitori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'obbligo fiscale dei non residenti viene stabilito tenendo conto dei soggetti imponibili subappaltanti dal o situati nel territorio di una delle parti; oppure
- ii) si applicano ai non residenti per garantire l'imposizione o la riscossione di imposte sul territorio di una delle parti; oppure
- iii) si applicano ai residenti e ai non residenti onde impedire l'evasione o l'elusione fiscali, comprese le misure volte a garantire il rispetto delle norme; oppure
- iv) si applicano ai fruitori di servizi forniti nel o a partire dal territorio dell'altra parte in modo da garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali fruitori derivanti da fonti situate in una delle parti; oppure
- v) operano una distinzione tra investitori e fornitori di servizi soggetti ad imposte su soggetti imponibili a livello mondiale e altri investitori e fornitori di servizi, alla luce delle differenze nella natura delle loro basi imponibili; oppure
- vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o filiali residenti, o tra soggetti o filiali collegati di uno stesso soggetto, in modo da salvaguardare la base imponibile delle parti.

2. Il Comitato APE è informato nella più ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

Articolo 91

Fiscalità

1. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi accordo adottato nel quadro dell'applicazione del presente accordo osta a che le parti, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione fiscale, possano distinguere tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare a motivo del loro luogo di domicilio o del luogo di investimento del loro capitale.
2. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi accordo adottato in applicazione del presente accordo osta all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali di accordi sulla doppia imposizione o di altri accordi fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi convenzione fiscale. Qualora sussistano incompatibilità tra il presente accordo e una tale convenzione, quest'ultima sarà prevalente.

9. TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 92

Comitato APE

1. Un comitato APE è costituito entro tre mesi dalla firma del presente accordo ai fini della sua attuazione.
2. Le parti decidono di comune accordo in merito alla composizione, all'organizzazione e al funzionamento del comitato APE.
3. Il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto del presente accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
4. Il comitato APE adotta le proprie decisioni per consenso.
5. Per agevolare la comunicazione e garantire l'efficace attuazione del presente accordo, ogni parte nomina un punto focale.

Articolo 93

Le organizzazioni regionali

La Commissione della Comunità economica e monetaria degli Stati dell'Africa centrale (CEMAC) ed il Segretariato generale della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC) sono invitati a partecipare a tutte le riunioni del comitato APE.

Articolo 94

Proseguimento dei negoziati e attuazione dell'accordo

1. Le parti continuano a negoziare conformemente ai calendari stabiliti dal presente accordo nel quadro delle strutture di negoziazione esistenti.
2. Al termine dei negoziati i progetti di emendamento che ne derivano sono trasmessi, per approvazione, alle autorità nazionali competenti.
3. In attesa della costituzione del comitato APE e delle altre istituzioni e comitati pertinenti nell'APE integrale definito dal titolo I, articolo 1 del presente accordo, le parti adottano le disposizioni necessarie per gestire e attuare il presente accordo e svolgono le funzioni del comitato APE ogniqualvolta sia fatto ad esso riferimento nel presente accordo.

Articolo 95

Definizione delle parti e adempimento degli obblighi

1. Le parti contraenti del presente accordo sono la Repubblica del Camerun, denominata qui di seguito "parte Africa centrale", da un lato, e la Comunità europea o i suoi Stati membri o la Comunità europea e i suoi Stati membri, nei loro rispettivi settori di competenza stabiliti dal trattato che istituisce la Comunità europea, denominata qui di seguito "parte CE", dall'altro lato.
2. Ai fini del presente accordo la parte Africa centrale decide di agire collettivamente.
3. Ai fini del presente accordo per "parte" si intendono, a seconda dei casi, gli Stati dell'Africa centrale che agiscono collettivamente o la parte CE. Il termine "parte" si riferisce agli Stati dell'Africa centrale che agiscono collettivamente e alla parte CE.
4. Qualora per l'esercizio di diritti o il rispetto di obblighi derivanti dal presente accordo sia prevista o prescritta un'azione individuale, viene fatto riferimento agli "Stati firmatari dell'Africa centrale".
5. Le parti o gli Stati firmatari dell'Africa centrale adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Essi si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

Articolo 96

Coordinatori e scambio di informazioni

1. Per agevolare la comunicazione e garantire l'efficace attuazione del presente accordo, ogni parte nomina un coordinatore fin dall'entrata in vigore del presente accordo. La designazione dei coordinatori non pregiudica la designazione delle autorità competenti prevista da titoli e capi specifici del presente accordo.
2. Su istanza di una delle parti, il coordinatore dell'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente accordo e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare le comunicazioni con la parte richiedente.
3. Su istanza di una delle parti e nella misura in cui questo sia legalmente possibile, ogni parte, attraverso il proprio coordinatore, fornisce informazioni e risponde tempestivamente a qualsiasi domanda dell'altra parte relativa a misure esistenti o proposte o ad accordi internazionali che potrebbero incidere sul commercio tra le parti.
4. Ciascuna parte provvede a pubblicare tempestivamente o a rendere disponibili al pubblico e a segnalare all'altra parte le sue disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di applicazione generale per le questioni commerciali oggetto del presente accordo.
5. Fatte salve le specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente articolo si presumono fornite quando siano state trasmesse mediante debita notifica all'OMC o siano state rese consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale della parte interessata.

Articolo 97

Preferenza regionale

1. Nessuna disposizione del presente accordo impone a una parte di riconoscere all'altra parte del presente accordo un trattamento più favorevole di quello applicato all'interno di ciascuna delle parti nel quadro del rispettivo processo di integrazione regionale.
2. Qualora un trattamento più favorevole o un qualsiasi vantaggio venga concesso alla Comunità europea da uno Stato firmatario dell'Africa centrale a norma del presente accordo, ogni Stato dell'Africa centrale firmatario del presente accordo ne beneficia in modo immediato e senza condizioni.

Articolo 98

Entrata in vigore

1. Il presente accordo verrà firmato, ratificato o approvato secondo le norme costituzionali o interne e nel rispetto delle procedure applicabili.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello durante il quale l'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione è notificato ai depositari dell'accordo.
3. Le notifiche vanno trasmesse al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al Presidente della Commissione della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (CEMAC), depositari del presente accordo.
4. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, la parte CE e la parte Africa centrale decidono di comune accordo di applicare le disposizioni del presente accordo secondo le loro rispettive competenze ("applicazione provvisoria"). Tale applicazione può essere effettuata mediante l'applicazione provvisoria, qualora sia possibile, oppure tramite ratifica dell'accordo.
5. L'applicazione provvisoria è notificata ai depositari dell'accordo. L'accordo si applica a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento, da un lato, della notifica d'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea e, dall'altro, della notifica di ratifica o di applicazione provvisoria da parte di tutti gli Stati firmatari dell'Africa centrale.
6. Fatto salvo il paragrafo 4, la parte CE e gli Stati firmatari dell'Africa centrale possono adottare unilateralmente misure di applicazione dell'accordo prima della sua applicazione provvisoria, ove possibile.

Articolo 99

Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

2. Ciascuna parte o Stato firmatario dell'Africa centrale può notificare per iscritto alla controparte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3. La denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica alla controparte.

Articolo 100

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni stabilite da quest'ultimo e, dall'altra, ai territori degli Stati dell'Africa centrale firmatari del presente accordo.

Articolo 101

Adesioni di Stati o di organizzazioni regionali dell'Africa centrale

1. Al presente accordo possono aderire qualsiasi Stato o organizzazione regionale dell'Africa centrale. La domanda di adesione va presentata al comitato APE. Lo Stato che presenta domanda di adesione partecipa alle riunioni del comitato APE in qualità di osservatore.
2. La domanda viene esaminata e si avviano negoziati al fine di proporre gli emendamenti necessari al presente accordo. Il protocollo di adesione viene presentato, per approvazione, alle autorità competenti.
3. Le parti esaminano gli effetti dell'adesione sul presente accordo. Il comitato APE può decidere in merito a misure transitorie o emendamenti necessari.

Articolo 102

Adesione di nuovi Stati membri dell'UE

1. Il comitato APE viene informato delle richieste di paesi terzi di aderire all'Unione europea. Durante i negoziati tra l'Unione e lo Stato candidato, la parte CE fornisce alla parte Africa centrale ogni informazione pertinente e la parte Africa centrale informa la parte CE delle proprie preoccupazioni affinché quest'ultima possa tenerne interamente conto. Alla parte Africa centrale viene notificata ogni adesione all'Unione Europea (UE).
2. Ogni nuovo Stato membro dell'UE aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione non prevede una siffatta adesione automatica al presente accordo del nuovo Stato membro dell'UE, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'UE, che ne trasmette copie autenticate alla parte Africa centrale.
3. Le parti esaminano gli effetti dell'adesione dei nuovi Stati membri dell'UE sul presente accordo. Il comitato APE può decidere in merito a misure transitorie o emendamenti necessari.

Articolo 103

Regioni ultraperiferiche della Comunità europea

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE applichi le misure esistenti volte a migliorare la situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 104

Dialogo sulle questioni finanziarie

Le parti e gli Stati firmatari dell'Africa centrale convengono di promuovere il dialogo e la trasparenza e di condividere le migliori pratiche nel settore della politica e dell'amministrazione tributarie.

Articolo 105

Collaborazione nella lotta alle attività finanziarie illecite

Le parti sono impegnate a prevenire e combattere le attività illecite, la frode, la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e adottano le misure legislative e amministrative necessarie per conformarsi alle norme internazionali, comprese quelle stabilite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dai suoi protocolli e dalla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo, nonché alle raccomandazioni della task force "azione finanziaria". Le parti convengono di scambiarsi informazioni e cooperare in tali settori.

Articolo 106

Rapporto con altri accordi

1. Fatta eccezione per gli articoli sulla cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo.
2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che la Comunità europea o uno Stato firmatario dell'Africa centrale adotti le misure, comprese quelle di natura commerciale, ritenute necessarie secondo quanto contemplato dall'articolo 11ter, e dagli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou.
3. Le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.
4. Le parti convengono di esaminare, nel 2008, la coerenza delle disposizioni del presente accordo con le Unioni doganali alle quali hanno aderito gli Stati firmatari del presente accordo.

Articolo 107

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 108

Allegati

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

10. ALLEGATI E PROTOCOLLI

Allegato I: Documento di orientamento comune

Allegato II: Dazi doganali sui prodotti originari della parte Africa centrale

Allegato III: Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE

Protocollo 1: Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale